



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 23 DEL 12 DICEMBRE 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 2020**

Sul tema delle operazioni di aumento di capitale sociale nel 2020, in occasione del cosiddetto Decreto Semplificazioni, come risposta all'esigenza di stimolare la capitalizzazione delle società, per aiutarle a superare la crisi economica che segue e accompagna quella sanitaria, il Legislatore ha novellato la normativa inserendo delle semplificazioni (alcune temporanee, altre a regime) per favorire questa tipologia di operazioni. Con il cosiddetto Decreto Rilancio, nello stesso anno, sono state anche previste delle agevolazioni fiscali, sotto forma di due distinti ma collegati crediti di imposta, per soci e società, per il caso in cui lo strumento dell'aumento di capitale a pagamento venga utilizzato per sostenere le imprese entrate in difficoltà durante l'emergenza sanitaria.

Pagina 7

■ **LE NOVITA' DEL DECRETO RISTORI QUATER**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 157/2020, c.d. decreto "ristori-quater" contenente "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state approvate ulteriori e specifiche misure a tutela dell'integrità dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia e dalle restrizioni imposte dal Governo. Tra le principali novità.

Pagina 13

■ **SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020**

In questa scheda si riepiloga la nuova disciplina dell'IMU, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. Mai come quest'anno è necessario porre attenzione agli aggiornamenti normativi, in quanto molti sono i casi di esenzione dal pagamento dell'IMU, previsti dagli innumerevoli interventi agevolativi che si sono susseguiti nel corso del 2020 a causa dell'emergenza Covid-19.

Pagina 21

LA SCHEDA INFORMATIVA [LAVORO & PREVIDENZA]

- **DICEMBRE IL MESE DELLA TREDICESIMA MENSILITA' IN TEMPO DI COVID**

Pagina 33

AGGIORNAMENTO

- **CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DECRETI RISTORI: COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA**

C'è tempo fino al 15 gennaio 2021, per inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti "Ristori" e "Ristori bis" per i contribuenti che non avevano presentato l'istanza di accesso al precedente contributo previsto dal decreto "Rilancio". Per chi aveva già presentato l'istanza per il contributo a fondo perduto previsto all'articolo 25 del decreto-legge n. 34/2020 (il "Rilancio") tra il 15 giugno e il 13 agosto (o fino al 24 agosto per gli eredi che proseguono l'attività di contribuente deceduto) e ottenuto il pagamento, e in possesso dei nuovi requisiti, l'accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica da parte dell'Agenzia.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i requisiti necessari per usufruirne, il calcolo del contributo spettante e tutti i passi da compiere per la presentazione dell'istanza.

Pagina 35

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 53

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

- **LE SENTENZE DELLA SETTIMANA**

Pagina 57

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 11.12.2020 AL 25.12.2020**

Pagina 58

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie della settimana.

Il nuovo DPCM 3.12.2020 è in vigore dal 4 dicembre e fino al 15 gennaio 2021. Rivediamo le principali misure anti-contagio che vanno a richiamare anche quanto già contenuto del DL 158 del 2 dicembre. In tema di spostamenti in tutto il territorio nazionale:

- ◆ a Capodanno è previsto il coprifuoco dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio,
- ◆ dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome,
- ◆ nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni,
- ◆ sono possibili solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute,
- ◆ è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, delle seconde case anche ubicate in altro Comune.

Attività commerciali e ristorazione:

- ◆ è consentito fino al 6 gennaio 2021 l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio fino alle ore 21.00
- ◆ le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00,
- ◆ il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano conviventi,
- ◆ dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico,
- ◆ è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze,
- ◆ è consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, e dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, consentita la ristorazione negli alberghi solo con servizio in camera,
- ◆ resta valida l'eccezione di apertura per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole, rivendite di prodotti agricoli e florovivaisti.

Si ricorda **che alla data del 6 dicembre**, la situazione delle zone è la seguente:

- ◆ **Regioni zona gialla:** Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.
- ◆ **Regioni zona arancione:** Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

- ◆ **Regioni Zona Rossa:** Abruzzo.

Impianti nei comprensori sciistici: Possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni. **A partire dal 7.1.2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente** all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Spostamenti fra zone: chiarimenti dal Ministero sulle sanzioni

Con Circolare prot. 15350 del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alle sanzioni per chi non rispetta le restrizioni previste dall'ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 in materia di contenimento del Covid 19. Nel periodo natalizio, il Governo ha già annunciato una intensificazione dei controlli. Il DPCM non ha però previsto sanzioni e la circolare specifica che **la norma in caso di violazione dei divieti** in vigore nel periodo natalizio è l'articolo 1 comma 2 del DL 19 del 25 marzo 2020 che prevede sanzioni **da 400 a 1.000 euro**.

Cartelle di pagamento nulle se provenienti da PEC non registrate

La CTP di Roma accoglie il ricorso di un contribuente che, vistosi recapitare tre cartelle di pagamento da un indirizzo PEC sconosciuto, richiede il loro annullamento. La CTP accoglie il ricorso nella sentenza n. 9274/2020. Le notifiche arrivavano infatti dall'indirizzo pec notifica.acc.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it, che non è presente in alcun registro pubblico; per cui il contribuente non era nelle condizioni di verificare la certezza del debito e la provenienza effettiva della pretesa. Alla stessa conclusione sono giunte di recente anche le sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 601/2020), della CTP Roma (sent. 2799/2020) e CTP Perugia (sent. 379/2019).

Corrispettivi: bonus su spese per sostituzione e adattamento registratori entro il 31/12

Come noto dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio per i commercianti al minuto memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri con **registratori telematici o attraverso la procedura "Documento commerciale online" sul web**. A seguito delle difficoltà causate dal Covid **la nuova scadenza per l'adeguamento dei registratori di cassa è fissata al 31 dicembre 2020**.

Sulle spese sostenute per l'adeguamento a tale obbligo è previsto un **credito di imposta del 50% del valore**, fino a un importo massimo di 250 euro per l'acquisto di un nuovo registratore oppure fino a 50 euro per interventi di adeguamento di operatori già in uso. È utilizzabile in compensazione tramite modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale, pagato, con modalità tracciabile.

Cassa integrazione COVID dopo i DL Ristori: domande integrabili

La disciplina della Cassa integrazione con causale COVID- 19 è stata nuovamente modificata dal decreto Ristori bis (DL n. 149 del 9.11.2020). Due le principali novità:

1. vengono ricompresi i lavoratori in forza all'azienda alla data del 9 novembre (entrata in vigore del decreto)
2. viene prorogato al 15 novembre 2020 il termine decadenziale di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali e per la trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo. Interessate tutte le scadenze collocate tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Successivamente il decreto Ristori quater ha modificato la norma del decreto Agosto ampliando l'accesso alle 18 settimane di ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti alla data del 9 novembre 2020.

Come preannunciato nel messaggio n. 4484/2020, l'INPS ha pubblicato nella circolare 139 del 7 dicembre 2020 le istruzioni per le domande di integrazione salariale alla luce di tutte le modifiche.

La principale novità della circolare è la possibilità di integrazione delle domande già inviate sulla base dei precedenti decreti, con i nominativi dei lavoratori ammessi dal Decreto RISTORI BIS.

Per chi non aveva fatto domanda la possibilità di includere i lavoratori occupati al 9 novembre 2020 è limitata ai soli periodi di novembre e dicembre 2020 per i quali la scadenza è fissata al 31 dicembre 2020. L'istituto specifica anche che i datori di lavoro, che avessero già presentato domanda includendo "erroneamente" i lavoratori assunti dopo il 13 luglio, non devono fare nulla in quanto, l'INPS provvederà automaticamente ad accettare le richieste sulla base della nuova normativa.

Inail rivalutazione assegni 2020: ecco i decreti

In data 4 dicembre 2020 sono stati emanati i decreti del Ministero del lavoro riguardanti la rivalutazione di alcune prestazioni economiche erogate dall'INAIL:

- ◆ Decreto n. 68 dell'11 agosto 2020 sulla rivalutazione dell'importo **dell'assegno mensile di incollocabilità** a decorrere dal 1° luglio 2020;
- ◆ Decreti n. 91 del 3 agosto 2020 (settore industria/navigazione) e n. 92 del 3 agosto 2020 (settore agricoltura) relativi alla **rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio** sul lavoro e malattia professionale per i diversi settori, con decorrenza dal 1° luglio 2020;
- ◆ Decreto 3 agosto 2020 contenente le percentuali di **riduzione, per l'anno 2020, del tasso medio di tariffa per prevenzione.**

Vista la percentuale di rivalutazione ISTAT fissata allo 0,5%, si prevede che:

1. **l'assegno mensile di incollocabilità** a partire dal 1° luglio 2020 **è pari a € 263,37**
2. PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI:
 - ◆ **assegno funerario** (una tantum in caso di morte) è fissato a € 10.050,00
 - ◆ **assegno per l'assistenza personale** continuativa dal 1° luglio 2020 è pari a € 547,75

- ◆ **la retribuzione annua convenzionale** per la liquidazione delle rendite per inabilità e per morte è pari a € 25.106,52; per i lavoratori autonomi è pari a € 16.636,20
- ◆ **gli assegni continuativi mensili per invalidità sul lavoro sono i seguenti:**

percentuale inabilità	importo mensile dal 1° luglio 2020	importo mensile dal 1° luglio 2020
	Industria e navigazione	agricoltura
50-59%	307,35	384,97
60-79%	431,21	537,20
80-89%	800,62	922,28
90-100%	1.233,46	1.307,02
100% + a.p.c.	1.781,92	1.855,06

3. vengono **confermate le Aliquote di riduzione del tasso medio tariffa per prevenzione** già in vigore per il 2019.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 2020

Sul tema delle operazioni di aumento di capitale sociale, per le società di capitali, il Codice civile prevede norme analitiche e chiare, proporzionate nella tutela degli interessi dei soci e della società, che possono anche essere divergenti, con delle differenziazioni in base alle specifiche fattispecie societarie. **Nel 2020**, in occasione del cosiddetto Decreto Semplificazioni, come risposta all'esigenza di stimolare la capitalizzazione delle società, per aiutarle a superare la crisi economica che segue e accompagna quella sanitaria, **il Legislatore ha novellato la normativa inserendo delle semplificazioni (alcune temporanee, altre a regime)** per favorire questa tipologia di operazioni.

Con il cosiddetto Decreto Rilancio, nello stesso anno, **sono state anche previste delle agevolazioni fiscali**, sotto forma di due distinti ma collegati crediti di imposta, per soci e società, per il caso in cui lo strumento dell'aumento di capitale a pagamento venga utilizzato **per sostenere le imprese entrate in difficoltà durante l'emergenza sanitaria**.

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 2020	
L'OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN BREVE	<p>Il diritto societario italiano per tradizione dedica molta attenzione alle operazioni sul capitale sociale, tra le quali rientra appunto il caso del suo aumento.</p> <p>Prima della riforma del diritto societario, le norme di settore erano in larga misura strutturate per le Società per azioni, alle quali le altre forme societarie (Società a responsabilità limitata e Società in accomandita per azioni) attingevano per rimando. Dopo la riforma, come conseguenza della personalizzazione della Società a responsabilità limitata, divenuta strumento ibrido che coniuga aspetti sia delle società di capitali che di quelle di persone, il Legislatore ha previsto delle norme specifiche per questa tipologia societaria, senza però modificarne la ratio di fondo che rimane uniforme tra le diverse tipologie societarie.</p> <p>Essendo l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale uno degli elementi obbligatori ed imprescindibili dell'atto costitutivo, di conseguenza l'aumento del capitale sociale si configura come una modifica dell'atto costitutivo e come tale di competenza esclusiva dell'assemblea, che dovrà deliberare con le maggioranze previste appunto per la modifica dell'atto costitutivo. Nello specifico, nelle Società per azioni, in base all'articolo 2365 del Codice civile, la modifica dell'atto costitutivo richiederà l'assemblea</p>

straordinaria, ed in base all'articolo 2368 comma 2 del Codice civile:

*L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di **più della metà del capitale sociale**, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata.*

In base all'articolo 2369 comma 3 del Codice civile:

***In seconda convocazione** [...] l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.*

Mentre nelle **Società a responsabilità limitata** l'assemblea è unica, e per il caso della modifica dell'atto costitutivo, in base all'articolo 2479-bis comma 3 del Codice civile:

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e [...] con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In base all'articolo 2436 del Codice civile, **per la redazione del verbale dell'operazione di ricapitalizzazione è richiesto l'intervento notarile**, e l'aumento del capitale sociale dovrà essere comunicato al Registro delle imprese¹.

In linea generale un'operazione di ricapitalizzazione non potrà essere eseguita finché il capitale sociale fino a quel momento sottoscritto non sia stato per intero versato dai soci².

Una operazione di aumento del capitale sociale può essere:

- ◆ **gratuita** quando l'operazione avverrà attraverso la trasformazione di riserve in capitale sociale.
- ◆ **a pagamento** quando l'aumento avverrà tramite nuovi conferimenti, in natura o in crediti o in denaro (mai in servizi o in prestazione d'opera), da parte dei soci;
- ◆ **misto** quando avviene sia attraverso nuovi conferimenti sia per mezzo della trasformazione di riserve disponibili.

Per tutte le società di capitali³ **vige il diritto di proporzionalità, secondo il**

¹ entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2444 del Codice civile

² in base all'articolo 2438 e 2481 comma 2 del Codice civile

	<p>quale dovrà essere data la possibilità ai soci di sottoscrivere il nuovo capitale sociale in proporzione alle quote o alle azioni possedute.</p>
<p>LE NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI</p>	<p>Le modifiche normative previste dall'articolo 44 del DL 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020, comunemente chiamato Decreto Semplificazioni, si inseriscono nell'ambito della vasta produzione normativa italiana volta ad aiutare le imprese a superare le difficoltà economiche e finanziarie conseguenti e concomitanti all'emergenza sanitaria in corso nell'anno 2020.</p> <p>L'articolo in esame modifica alcuni articoli del Codice civile che regolano aspetti specifici della normativa sull'aumento del capitale sociale, in modo particolare per il caso delle Società per azioni: l'obiettivo manifesto è rendere più facile una operazione di ricapitalizzazione, con l'obiettivo, è possibile ipotizzare, di favorire il reperimento di nuova liquidità sotto forma di capitale di rischio, per aiutare le imprese a migliorare la propria posizione debitoria e finanziaria.</p> <p>Le misure introdotte dall'articolo 44 possono essere divise in due categorie: quelle di natura temporanea e quelle di natura strutturale.</p> <p>La prima delle disposizioni transitorie prevede, fino al 30 giugno 2021, la possibilità di rafforzare la capitalizzazione delle società con il voto favorevole della maggioranza semplice invece della maggioranza rafforzata prevista dal Codice civile: nello specifico, le assemblee di tutte le tipologie di società di capitali, fino al 30 giugno 2021, possono deliberare aumenti di capitale con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea (<i>straordinaria</i> in caso di Società per azioni e Società in accomandita per azioni e l'unica assemblea per le Società a responsabilità limitata), a condizione che in quella sede sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, anche quando lo statuto prevede quorum deliberativi superiori a quelli previsti dal Codice civile.</p> <p>L'ambito di applicazione è limitato ai nuovi conferimenti a pagamento, siano essi in denaro o in natura o in crediti, che incrementano il patrimonio della società.</p> <p>Le stesse maggioranze semplici possono essere utilizzate anche per modificare lo statuto delle società al fine di attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale.</p> <p>Il limite temporale del 30 giugno 2021 si riferisce alle deliberazioni assunte dall'assemblea, non rilevando il momento di effettiva esecuzione</p>

³ in base agli articoli 2441 comma 1 e 2481-bis comma 1 del Codice civile

	<p>dell'operazione di aumento di capitale, che può avvenire concretamente anche in data successiva.</p> <p>Le misure a regime, introdotte dall'articolo 44 del DL 76/2020, intervengono per modificare la disciplina dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci per le Società per azioni, modificando i commi 2, 3, 4 dell'articolo 2441 del Codice civile. Questo prevedeva, per le società non quotate in mercati regolamentati, che le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni dovevano essere offerte ai soci in misura proporzionale al numero di azioni possedute, e che coloro che esercitavano tale opzione acquisivano il conseguente diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni o delle obbligazioni rimaste invendute.</p> <p>Il Decreto Semplificazioni novella parzialmente queste previsioni e stabilisce che il termine minimo concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione passa da 15 a 14 giorni.</p>
<p style="text-align: center;">LE AGEVOLAZIONI DEL DECRETO RILANCIO</p>	<p>Rientrano nel programma legislativo orientato a sostenere le imprese in difficoltà, in questo caso incentivando la ricapitalizzazione delle società, due agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 26 del DL 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), come convertito dalla Legge 77/2020.</p> <p>L'obiettivo della norma è favorire la capitalizzazione delle società di media dimensione attraverso il riconoscimento di due distinti crediti di imposta, uno in capo al socio l'altro in capo alla società stessa.</p> <p>In caso di aumento di capitale sociale effettuato dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, al socio che ha deciso di versare conferimenti in denaro è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% dell'importo effettivamente conferito.</p> <p>Rientrano nell'ambito di applicazione della normativa gli aumenti di capitale effettuati nei confronti delle seguenti tipologie societarie con sede in Italia: Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, Società a responsabilità limitata semplificata, Società cooperative, Società europee e Società cooperative europee. Sono esclusi gli intermediari finanziari⁴ e le imprese di assicurazione.</p> <p>Per il socio, l'aumento di capitale massimo su cui è possibile applicare il credito di imposta non può eccedere l'importo di due milioni di euro e la partecipazione deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023, pena la decadenza del beneficio.</p>


⁴ ed in generale tutti i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Per beneficiare di questa agevolazione fiscale, **la società che ha aumentato il capitale sociale:**

- ◆ deve aver conseguito nell'**esercizio 2019** ricavi superiori a 5 milioni di euro, fino ad un massimo di 50 milioni;
- ◆ nei **mesi di marzo ed aprile del 2020** deve aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- ◆ deve aver **deliberato ed eseguito** un aumento di capitale a pagamento nel periodo compreso tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, questa non dovrà essere legata da alcun vincolo di controllo o di collegamento, diretto o indiretto con l'altra società, essendo escluse le operazioni infra gruppo.

Il credito d' imposta in esame può essere utilizzato nel modello Redditi 2021 e in quelli successivi fino al suo completo utilizzo e non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Per poter usufruire del beneficio è richiesta la trasmissione, da parte della società che ha effettuato l'aumento di capitale, di una apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.



Per la stessa operazione di aumento del capitale sociale per la quale è previsto il credito di imposta in capo al socio, viene riconosciuto **alla società ricapitalizzata un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del Patrimonio netto (al lordo delle stesse perdite) fino ad un ammontare pari al 30% dell'aumento di capitale effettuato**. Interessando il *Patrimonio netto*, le perdite si riferiranno di conseguenza ai valori civili (non a quelli fiscali).

L'eventuale distribuzione di riserve, da parte della società, effettuata prima del 1° gennaio 2024 comporterà la decadenza dal beneficio.

La società che vorrà usufruire del beneficio **dovrà possedere determinate caratteristiche**, che si aggiungono a quelle richieste per il credito di imposta previsto per il socio; nello specifico:

- ◆ la società non deve rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, tra le imprese già in difficoltà, come definite dai Regolamenti UE sugli aiuti di stato, a meno di essere una micro o piccola impresa;
- ◆ la società deve essere in posizione di regolarità contributiva e fiscale;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">◆ la società deve essere in regola con le normative: edilizie, urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della tutela ambientale;◆ la società non deve aver ricevuto e successivamente non rimborsato aiuti UE di cui poteva usufruire;◆ la società non deve essere in una delle situazioni ostantive previste dalla normativa antimafia;◆ negli ultimi cinque anni nei confronti degli amministratori o dei soci non devono essere intervenute condanne definitive per reati tributari con interdizione dai pubblici uffici per un periodo di almeno un anno. |
|--|--|

Anche per usufruire di questa agevolazione, l'impresa dovrà presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, il cui accoglimento è previsto in ordine cronologico fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Il decreto "ristori-quater": le principali novità

PREMESSA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 157/2020, c.d. decreto "ristori-quater" contenente "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state approvate ulteriori e specifiche misure a tutela dell'integrità dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia e dalle restrizioni imposte dal Governo. Tra le principali novità, oltre a quelle già intervenute con i precedenti decreti, si segnala:

- La proroga del versamento della seconda o unica rata degli acconti 2020, relativamente a imposte dirette e IRAP, estesa anche ai soggetti esonerati o esclusi dall'applicazione degli ISA;
- La proroga dei versamenti tributari e previdenziali in scadenza nel mese di dicembre ovvero relativi all'IVA, ritenute su redditi da lavoro dipendente e contributi previdenziali per imprese e lavoratori autonomi;
- La proroga del versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla "rottamazione-ter" e al "saldo e stralcio", nonché la possibilità di ridefinire i piani di dilazione da accordare con l'Agente della riscossione.

PROROGA VERSAMENTO SECONDA O UNICA RATA DELLE IMPOSTE

Confermata la proroga del versamento della seconda o unica rata relativa agli acconti 2020 delle imposte dirette e dell'IRAP, come anticipato dal MEF con il comunicato stampa del 27.11.2020. In particolare, il decreto ha predisposto la proroga:

- Al 10.12.2020 a favore di tutti gli operatori economici;
- Al 30.04.2021 a favore dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione non soggetti agli ISA con ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta 2019 non superiori a 50 milioni di Euro e con una riduzione del fatturato o dei corrispettivi del 1° semestre 2020 di almeno il 33% rispetto al fatturato o ai corrispettivi del 1° semestre 2019; la proroga è valida, altresì, per tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione non soggetti agli ISA, a prescindere dalla riduzione del fatturato, che operano nei settori di cui alla Tabella 1, D.L. 137/2020 e Tabella 2, D.L. 149/2020.

Si ricorda che, con il D.L. 104/2020, era stata disposta la proroga al 30.04.2021 del versamento della seconda o unica rata degli acconti 2020 delle imposte dirette e dell'IRAP a favore dei soggetti ISA che avessero registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel 1° semestre 2020, di almeno il 33% rispetto al 1° semestre 2019; la medesima proroga valeva anche per i soggetti operanti nei settori individuati nelle Tabelle 1 e 2, a prescindere dalla riduzione o meno del fatturato o dei corrispettivi. Tali norme restano in vigore.

PROROGA PRESENTAZIONE MODELLO REDDITI E IRAP

È stata prevista la proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione del Modello Redditi 2020 riferito alle persone fisiche, società di persone e società di capitali, nonché della relativa dichiarazione IRAP.

PROROGA VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALE E IVA DI NOVEMBRE

Ad opera del decreto "ristori quater", è stata disposta la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di dicembre relativamente a:

- Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e/o assimilati nonché dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, in qualità di sostituto d'imposta;
- IVA dovuta per il mese di dicembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12.2020, nonché l'acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020 per tutti i soggetti (il 27.12 è un festivo);
- Contributi previdenziali e assistenziali, inclusi quelli dovuti alla gestione separata INPS

Tali versamenti possono essere eseguiti, senza applicazioni di sanzioni e interessi, entro il 16.03.2021, in un'unica soluzione ovvero in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima scadente il 16.03.2021.

I soggetti beneficiari della proroga sono i seguenti:

- Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa su tutto il territorio nazionale con ricavi o compensi, totalizzati nel 2019, non superiori a 50 milioni di Euro, che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di novembre 2020, di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- Contribuenti operanti nel settore dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa nelle aree caratterizzate da un'elevata o massima gravità e da un livello

di rischio alto, alla data del 26.11.2020 (c.d. zone rosse e arancioni); la proroga in oggetto è applicabile ai contribuenti operanti nelle predette zone, indipendentemente dal volume di fatturato totalizzato nel 2019 e dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi subita nel mese di novembre 2020;

- Contribuenti operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, D.L. 149/2020 (decreto "ristori-bis) nonché gli esercenti attività alberghiere, di agenzia di viaggio e tour operator, con domicilio o sede legale/operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), indipendentemente dal volume di fatturato totalizzato nel 2019 e dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi subita nel mese di novembre 2020;
- Contribuenti esercenti attività sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 03.11.2020, quali palestre, piscine, centri benessere, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, sale teatrali e/o cinematografiche, sale da ballo e discoteche, aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, indipendentemente dal volume di fatturato totalizzato nel 2019 e dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi subita nel mese di novembre 2020.

Tale proroga vale anche per le attività iniziate a partire dal 01.12.2019.

Di seguito, un'esemplificazione.

Soggetto e requisiti	Domicilio o sede legale/operativa	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Impresa o lavoratore autonomo con ricavi o compensi 2019 inferiori o uguali a 50 milioni di euro + riduzione del fatturato o corrispettivi di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a novembre 2019	Tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre , ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020	16.03.2021

Soggetto che ha iniziato l'attività dal 01.12.2019	Tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre , ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020	16.03.2021
Soggetto che esercita un'attività sospesa ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 03.11.2020	Su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre , ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020	16.03.2021
Soggetto che esercita un'attività dei servizi di ristorazione	Zona arancione e rossa	Liquidazione IVA mese di novembre , ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020	16.03.2021
Soggetto che esercita un'attività di cui alla Tabella 2 , D.L. 149/2020	Zona rossa	Liquidazione IVA mese di novembre , ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020	16.03.2021

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Con riferimento alle somme dovute a titolo di "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "saldo e stralcio", l'articolo 68, D.L. 18/2020 aveva previsto il differimento del termine di versamento delle rate scadenti il 28.02.2020 e il 31.03.2020 al 01.06.2020.

A seguito della modifica intervenuta con l'articolo 154, D.L. 34/2020, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute nel 2020 (inclusa quella scadente il 01.06.2020, per effetto della predetta proroga) non pregiudicava l'efficacia della definizione agevolata a condizione che il versamento integrale di dette somme venisse effettuato entro il prossimo 10.12.2020.

Tuttavia, per effetto dell'articolo 4, D.L. 157/2020 (c.d. decreto "ristori-quater"), il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute nel 2020 e scadenti il prossimo 10.12.2020 può essere sanato mediante versamento di tutte le rate pregresse e scadute nel 2020 entro il 01.03.2021 (inclusa quella scadente il 30.11.2020).

Si ricorda che il pagamento differito al 01.03.2021 non comporta l'applicazione di interessi né la perdita dei benefici della definizione agevolata.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

Con la modifica intervenuta ad opera dell'articolo 7, D.L. 157/2020, è stata ridefinita la disciplina delle dilazioni di pagamento che il contribuente può chiedere all'Agente della riscossione in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In questi casi, infatti, e fino alla data dell'eventuale decadenza o rigetto dal beneficio accordato, si producono i seguenti effetti:

- Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche, salvo quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda di dilazione;
- Non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Tuttavia, con l'aggiunta del comma 1-quater-1, è stato previsto che in caso di verifica effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, non può essere accordata la dilazione di pagamento delle somme dovute se la verifica medesima è antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione. Inoltre, con l'aggiunta del comma 1-quater-2 è stato previsto che il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché:

- non sia avvenuto l'incanto con esito positivo;
- non sia stata presentata istanza di assegnazione,

- il terzo non abbia reso dichiarazione positiva;
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

In caso di presentazione di istanze di dilazione nel periodo intercorrente fra il 30.11.2020 e il 31.12.2021 si applicano le seguenti procedure:

- il limite entro cui il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di ottenere la dilazione è elevato da 60.000 a 100.000 euro;
- gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lett. a), b), c), D.P.R. 602/1973, riguardanti la decadenza automatica dalla rateazione, la riscossione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e la possibilità di presentazione di una nuova rateazione del carico se le rate scadute alla stessa data di presentazione dell'istanza sono integralmente liberate, si determinano e hanno efficacia in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.

È stato, inoltre, previsto che per i piani di dilazione accordati prima della sospensione di cui al D.L. 18/2020 (decreto "cura Italia") e riferiti ai contribuenti aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa nelle c.d. "prime" zone rosse, per i quali si fosse decaduti dai benefici, è possibile presentare nuovamente la proposta di dilazione entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data di relativa nuova presentazione.

Infine, con la modifica del comma 3-bis di cui all'articolo 68, D.L. 18/2020, è riconosciuta la possibilità di accordare le dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui agli articoli 6, D.L. n. 193/2016 e 1, commi da 4 a 10-quater, D.L. n. 148/2017 (definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall'01.01 al 30.09.2017 - "rottamazione" e "rottamazione-bis").

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE "NUOVE" CATEGORIE

Il contributo a fondo perduto, già previsto dall'articolo 1, D.L. 137/2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con partita IVA attiva alla data del 25.10.2020, è stato esteso (con medesima percentuale di ristoro al 100%) anche alle seguenti categorie di lavoratori.

Codice attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, GPL, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine e attrezzature per ufficio	100%
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro	100%
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.15.07	Mediatori di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario e accessori di abbigliamento	100%
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento e arredamento, incluse merceria e passamaneria	100%
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature e accessori	100%
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valigie e articoli da viaggio	100%
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%

46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari; olio d'oliva e di semi, margarina e altri prodotti simili	100%
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati freschi	100%
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari, incluse uova e tabacco	100%
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori d'analisi	100%
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentati nca	100%
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020

In questa scheda **si riepiloga la nuova disciplina dell'IMU**, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. Mai come quest'anno è necessario porre attenzione agli aggiornamenti normativi, in quanto molti sono i casi di esenzione dal pagamento dell'IMU, previsti dagli innumerevoli interventi agevolativi che si sono susseguiti nel corso del 2020 a causa dell'emergenza Covid-19.

Ai fini del pagamento dell'imposta si anticipa che, essendo stato posticipato al 31.01.2021 il termine entro cui devono essere pubblicate le delibere IMU dei comuni, il versamento va comunque effettuato entro il 16.12.2020 e l'eventuale differenza andrà versata entro il 28.02.2021 senza sanzioni e senza interessi.

SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020	
NOVITÀ 2020	<p>La Legge di Bilancio 2020⁵ ha modificato la disciplina relativa all'IMU, prevedendo l'abrogazione della IUC (che prima regolamentava Imu, Tasi e Tari).</p> <p>La conseguenza di tale intervento è di fatto l'eliminazione della Tasi e la previsione di un'unica forma di prelievo che ricalca, in gran parte la disciplina IMU prevista per il 2019. La Tari (tassa riferita ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti) invece continua ad essere disciplinata in maniera autonoma.</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[2020] --> B["IMU (L. 160/2019 art, 1 commi 738-783)"] A --> C["TARI (L. 147/2013)"] </pre> </div> <p> La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.</p>
SOGGETTI PASSIVI	<p>Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. L'imposta è dovuta anche dai soggetti non residenti. Invece gli immobili situati fuori dal territorio dello Stato, posseduti da residenti in Italia, sono esclusi dalla sfera applicativa dell'IMU.</p>

⁵ art. 1 commi 738-783 L. 160/2019

	<p>I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all' IMU, oltre al diritto di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.</p> <p>È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.</p> <p>In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni</p>
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI ESENTI TRANNE QUELLE DI LUSSO</p>	<p>Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti IMU.</p> <p>Ricordiamo che si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.</p> <p>Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.</p> <p>Le relative pertinenze⁶ godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale (l'ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU).</p> <p>L'IMU è, invece, dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. di lusso): a questi si applica un'aliquota ridotta e la specifica detrazione.</p> <div data-bbox="459 1377 1396 1579" style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Abitazione principale] --> B[Di lusso] A --> C[Non di lusso] B --> D[Imponibile IMU] C --> E[Esente IMU] </pre> </div>
<p>EQUIPARAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE</p>	<p>Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU. Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):</p> <div data-bbox="411 1747 1428 1792" style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE</p> </div>

⁶ Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Quindi nel caso di due pertinenze, entrambe di categoria C/6, ad esempio, solo una potrà essere assimilata all'abitazione principale.

	<p>1 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p> <p>2 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008</p> <p>3 casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dello stesso;</p> <p>un solo immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; 4 ✓ dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; ✓ del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; ✓ appartenente alla carriera prefettizia; <p>per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p> Non è più prevista l'assimilazione per l'unità immobiliare posseduta da "italiani non residenti", iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.</p> <p style="text-align: center;">EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL COMUNE</p> <p>1 unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare⁷</p>
<p style="text-align: center;">ALTRI CASI DI ESENZIONE</p>	<p>Sono inoltre esenti dall'IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; ◆ fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari); ◆ fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi); ◆ fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; ◆ fabbricati di proprietà della Santa Sede;

⁷ Rispetto alla definizione prevista per la vecchia IMU, non si precisa che l'immobile debba essere posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ◆ immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: <ul style="list-style-type: none"> ✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; ✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana⁸. 																								
TERRENI AGRICOLI	<p>Per quanto riguarda i terreni agricoli, (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato) sono esenti quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole⁹ indipendentemente dalla loro ubicazione; ◆ situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993; ◆ a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso; ◆ ubicati nelle isole minori¹⁰, di seguito riepilogate: <table border="1" data-bbox="430 1097 1412 1736"> <tr> <td>ISOLE TREMITI</td> <td>San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa</td> </tr> <tr> <td>PANTELLERIA</td> <td>Pantelleria</td> </tr> <tr> <td>ISOLE PELAGIE</td> <td>Lampedusa, Lampione, Linosa</td> </tr> <tr> <td>ISOLE EGADI</td> <td>Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica</td> </tr> <tr> <td>ISOLE EOLIE</td> <td>Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina</td> </tr> <tr> <td>ISOLE SUSCITANE</td> <td>Sant'Antioco, San Pietro</td> </tr> <tr> <td>ISOLE DEL NORD SARDEGNA</td> <td>La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara</td> </tr> <tr> <td>ISOLE PARTENOPEE</td> <td>Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara</td> </tr> <tr> <td>ISOLE PONZIANE</td> <td>Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano</td> </tr> <tr> <td>ISOLE TOSCANE</td> <td>Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria</td> </tr> <tr> <td>ISOLE DEL MARE LIGURE</td> <td>Palmaria, Tino, Tinetto</td> </tr> <tr> <td>ISOLA DEL LAGO D'ISEO</td> <td>Monte Isola</td> </tr> </table>	ISOLE TREMITI	San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa	PANTELLERIA	Pantelleria	ISOLE PELAGIE	Lampedusa, Lampione, Linosa	ISOLE EGADI	Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica	ISOLE EOLIE	Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina	ISOLE SUSCITANE	Sant'Antioco, San Pietro	ISOLE DEL NORD SARDEGNA	La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara	ISOLE PARTENOPEE	Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara	ISOLE PONZIANE	Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano	ISOLE TOSCANE	Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria	ISOLE DEL MARE LIGURE	Palmaria, Tino, Tinetto	ISOLA DEL LAGO D'ISEO	Monte Isola
ISOLE TREMITI	San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa																								
PANTELLERIA	Pantelleria																								
ISOLE PELAGIE	Lampedusa, Lampione, Linosa																								
ISOLE EGADI	Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica																								
ISOLE EOLIE	Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina																								
ISOLE SUSCITANE	Sant'Antioco, San Pietro																								
ISOLE DEL NORD SARDEGNA	La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara																								
ISOLE PARTENOPEE	Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara																								
ISOLE PONZIANE	Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano																								
ISOLE TOSCANE	Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria																								
ISOLE DEL MARE LIGURE	Palmaria, Tino, Tinetto																								
ISOLA DEL LAGO D'ISEO	Monte Isola																								
BASE IMPONIBILE	La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell'immobile la																								

⁸ ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85

⁹ di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004

¹⁰ Allegato A annesso alla L. 448/2001

rendita catastale risultante all'inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
GRUPPO A (ESCLUSO A/10)	160
CATEGORIE C/2, C/6 E C/7	
GRUPPO B	140
CATEGORIE C/3, C/4 E C/5	
CATEGORIE A/10 E D/5	80
GRUPPO D (ESCLUSO D/5)	65
CATEGORIA C/1	55

Si riepilogano di seguito le descrizioni dei vari gruppi catastali:

GRUPPO CATASTALE "A"	
A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni in villini
A/8	Abitazioni in ville
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10	Uffici e studi privati
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
GRUPPO CATASTALE "B"	
B/1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3	Prigioni e riformatori
B/4	Uffici pubblici
B/5	Scuole e laboratori scientifici
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate
GRUPPO CATASTALE "C"	

	C/1	Negozi e botteghe
	C/2	Magazzini e locali di deposito
	C/3	Laboratori per arti e mestieri
	C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
	C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
	C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
	C/7	Tettoie chiuse od aperte
	GRUPPO CATASTALE "D"	
	D/1	Opifici
	D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
	D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
	D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
	D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
	D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
	D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
	D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
	D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
	D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
	<p>Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.</p> <p>Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, occorre rivalutare il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione del 25% e poi moltiplicarlo per 135.</p>	
CATEGORIA CATASTALE		MOLTIPLICATORE
TERRENI AGRICOLI		135
RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE	<p>La base imponibile è ridotta al 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli immobili di interesse storico artistico; 	

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; ◆ gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il contratto sia registrato; ✓ il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;
ALIQUOTE IMU	<p>Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una ordinaria (generalità dei casi), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all'1,06 o diminuirla fino all'azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l'aliquota al ricorrere di determinate condizioni; ◆ una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all'azzeramento <p>Sono previste poi delle aliquote diverse in alcuni casi particolari che i Comuni possono modificare ulteriormente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, al ricorrere di particolari condizioni.</p>
DETRAZIONE PER ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO	<p>Dall'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale di lusso (A1, A8 e A9) e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
TERMINI DI VERSAMENTO	<p>L'IMU deve essere versata generalmente in due rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima (di acconto) entro il 16.6, in base all'aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; ◆ la seconda (a saldo) entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. <p>oppure in un'unica soluzione entro il 16.6.</p> <p>In sede di conversione del D.L. 125/2020, è stato disposto lo slittamento al 31/12/2020 del termine entro il quale i Comuni sono tenuti a comunicare le delibere / regolamenti IMU per la relativa pubblicazione sul sito Internet del MEF, che avverrà entro il 31.1.2021 (anziché entro il 16.11.2020).</p> <p>Dal punto di vista pratico, alla data del 3.12.2020 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione del Decreto), molti professionisti avevano già predisposto e consegnato ai propri clienti i modelli per il</p>

	<p>versamento del saldo IMU 2020, in base alle delibere/regolamenti pubblicati sul "Portale del Federalismo fiscale" entro il 16.11.2020, come ordinariamente previsto.</p> <p>In una Faq pubblicata sul sito internet del Mef viene specificato che il contribuente che, entro il 16.12.2020, ha effettuato il versamento applicando aliquote diverse rispetto a quelle previste dalle (nuove) delibere/regolamenti IMU 2020 pubblicati successivamente al 16.11.2020 ed entro il 31.1.2020, provvederà al versamento dell'eventuale differenza entro il 28.2.2021 senza sanzioni ed interessi. Nel caso invece di versamento superiore al dovuto, dovrà essere azionato il procedimento relativo al rimborso</p>								
<p>MODALITÀ DI VERSAMENTO</p>	<p>Il versamento può essere effettuato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il Modello F24 "standard" o "semplificato"; ◆ la piattaforma PagoPA di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto; ◆ l'apposito bollettino postale¹¹. <p>L'ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta nell'anno.</p> <p>L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.</p>								
<p>SOGGETTI NON TENUTI AL VERSAMENTO IMU 2020</p>	<p>A favore dei soggetti che svolgono attività particolarmente danneggiate dall'emergenza Covid-19 il Legislatore, con diversi interventi nel corso dell'anno, ha previsto l'esenzione dell'obbligo di versamento dell'IMU.</p> <p>In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="406 1456 1436 1713"> <thead> <tr> <th data-bbox="406 1456 1093 1500">Tipologia di immobile</th> <th colspan="2" data-bbox="1093 1456 1436 1500">Esenzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 1500 1093 1612" rowspan="2">immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali</td> <td data-bbox="1093 1500 1189 1612">1 RATA</td> <td data-bbox="1189 1500 1436 1612">DECRETO RILANCIO (D.L. 34/2020 ART. 177)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 1612 1189 1722">2 RATA</td> <td data-bbox="1189 1612 1436 1722">DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020 ART. 78)</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di immobile	Esenzione		immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali	1 RATA	DECRETO RILANCIO (D.L. 34/2020 ART. 177)	2 RATA	DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020 ART. 78)
Tipologia di immobile	Esenzione								
immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali	1 RATA	DECRETO RILANCIO (D.L. 34/2020 ART. 177)							
	2 RATA	DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020 ART. 78)							

¹¹ approvato con D.M. 23 novembre 2012

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ immobili della categoria catastale D/2 e relative pertinenze¹² ◆ agli immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed&breakfast, residence e campeggi <p>a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate</p>	1 RATA	DECRETO RILANCIO (D.L. 34/2020 ART. 177)
		2 RATA	DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020 ART. 78)
	immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	2 RATA	DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020 ART. 78)
	immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che il proprietario sia anche gestore dell'attività ivi esercitata ¹³ .	2 RATA	DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020 ART. 78)
	immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili , a condizione che il proprietario sia anche gestore dell'attività ivi esercitata	2 RATA	DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020 ART. 78)
	agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 per il contenimento dell'emergenza COVID-19 (Allegato 1 successivamente modificata/ integrata ad opera del c.d. "Decreto Ristori-bis") a condizione che il proprietario sia anche gestore dell'attività ivi esercitata.	2 RATA	DECRETO RISTORI (DL 137/2020 ART. 9)
	immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività riportate nell'Allegato 2 (Allegato 2 successivamente modificata/ integrata ad opera del c.d. "Decreto Ristori-ter") a condizione che il proprietario sia anche gestore dell'attività ivi esercitata, ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone "rosse"). Rimane applicabile quanto previsto: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dall'art. 78, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto"; ◆ Dall'art. 9, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori". 	2 RATA	DECRETO RISTORI-BIS (DL 149/2020 ART. 5)
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di 	1 E 2 RATA	DECRETO RISTORI-QUATER (D.L. 157/2020 ART. 8) *

¹² L'esenzione per le pertinenze, introdotta con il Decreto Agosto, è stata estesa anche in relazione alla prima rata (originariamente non prevista nel Decreto Rilancio) con la conversione in legge del Decreto.

¹³ In base ai commi 3 e 4 dell'art. 78 in esame, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022.

	<p>montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi¹⁴;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli¹⁵; ◆ gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili¹⁶; ◆ immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella Tabella 1¹⁷; ◆ gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nella Tabella 2, ubicati nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ("zone rosse")¹⁸; <p>sia nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia anche gestore dell'attività ivi esercitata sia anche nel caso in cui il gestore dell'attività risulti essere il soggetto passivo IMU.</p>		
<p>*Il Decreto Ristori-quater individua nei soggetti esenti dal versamento IMU non più i "proprietari", ma i soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'art. 1, legge n. 160/2019 e che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle disposizioni agevolative. In assenza di tale chiarimento la coincidenza richiesta tra i gestori con i proprietari (anziché con i soggetti passivi Imu) portava ad escludere dalle disposizioni agevolative alcune fattispecie, in contrasto con la ratio del legislatore. Tipico l'esempio del locatario che è soggetto passivo Imu ma non proprietario.</p> <p>In una faq pubblicata sul sito internet del Mef viene precisato che, in merito all'esenzione della seconda rata IMU, disposta con l'art. 5 del Decreto Ristori-bis (D.l. 149/2020)¹⁹ a favore degli immobili e delle pertinenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in cui sono esercitate le attività riportate nella Tabella 2 a condizione che il soggetto passivo IMU sia anche gestore dell'attività ivi esercitata; ◆ ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone "rosse"); 			

¹⁴ Art. 177, comma 1, lettera b), del D.l. 34/2020

¹⁵ Art. 78 comma 1 lett. d) del D.l. 104/2020.

¹⁶ Art. 78 comma 1 lett. e) del D.l. 104/2020.

¹⁷ Art. 9 comma 1 D.l. 137/2020.

¹⁸ Ar. 5 comma 1 D.l. 149/2020.

¹⁹ Fermo restando quanto previsto dall'art. 78, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" e dall'art. 9, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori"

nel caso in cui la situazione di gravità ed il grado di rischio della zona di ubicazione dell'immobile abbiano subito una modifica (ad esempio, passaggio da zona "rossa" a zona "arancio" o viceversa), per l'esonero dalla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, **è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l'emanazione del DPCM 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU (16 dicembre 2020)**, indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessata passi in una fascia diversa

In una faq pubblicata sul sito internet del Mef viene precisato che, **in merito all'esenzione della seconda rata Imu**, disposta con l'art. 78 del Decreto Agosto (D.l. 104/2020), con riferimento agli **immobili rientranti nella categoria:**

- ◆ **D/2** e relative pertinenze a condizione che il soggetto passivo IMU sia anche gestore dell'attività ivi esercitata;
- ◆ **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che il soggetto passivo IMU sia anche gestore dell'attività ivi esercitata;

poiché il successivo art. 9 del Decreto Ristori (D.l. 137/2020):

- ◆ **fa rientrare tra gli immobili** esentati dal pagamento della seconda rata Imu **anche cinema, teatri e alberghi, senza alcuna condizione relativa alla categoria catastale di appartenenza;**
- ◆ **dispone che restano ferme le disposizioni previste dall'art. 78 del Decreto Agosto** che richiede l'appartenenza alla categoria catastale D2 / D3;

occorre verificare, ai fini dell'esenzione, la categoria catastale dell'immobile in cui si esercita una delle predette attività (cinema, teatri e alberghi).

In una faq pubblicata sul sito internet del Mef viene precisato che, **in merito all'esenzione della prima/seconda rata Imu**, disposta con l'art. 78 del Decreto Agosto (D.l. 104/2020), con riferimento agli **immobili adibiti a bed&breakfast e a case vacanze**, che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale, **per godere dell'esenzione Imu l'attività svolta** negli immobili **deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell'IMU.**

Le Tabelle indicate agli Allegati 1 e 2 del Decreto Ristori-bis sono disponibili

ai seguenti link:

[ALLEGATO 1 decreto "Ristori"- Codici Ateco aggiornati con le integrazioni introdotte dal Decreto Ristori bis](#)

[ALLEGATO 2 del decreto "Ristori bis" – Codici Ateco](#)

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE LAVORO

OGGETTO: DICEMBRE IL MESE DELLA TREDICESIMA MENSILITA' IN TEMPO DI COVID

Solitamente nel mese di dicembre tutti i lavoratori subordinati attendono la mensilità aggiuntiva utile per affrontare le festività natalizie e provvedere a qualche bisogno familiare che ogni anno si ripresentano sempre più numerosi.

Quest'anno, purtroppo, per la maggior parte delle famiglie questo surplus economico non arriverà esattamente nella misura attesa. Non ci sarà una mensilità aggiuntiva integrale per quei lavoratori coinvolti da riduzione o sospensione totale dell'attività causa Covid-19, in quanto l'assenza forzata dal lavoro ha un impatto più che negativo anche sulla maturazione delle mensilità aggiuntive, e quest'anno l'effetto sarà senza precedenti, con conseguenze spesso drammatiche. Le regole di compatibilità dell'istituto della tredicesima mensilità con la prestazione di integrazione salariale sono applicabili sia alla Cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga, sia all'Assegno ordinario erogato dal Fis.

La tredicesima mensilità fa parte della cosiddetta "retribuzione differita" e cioè di quella parte della retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell'anno in proporzione al lavoro svolto e percepisce normalmente una sola volta nell'arco dei 12 mesi.

Tale mensilità è calcolata sulla retribuzione di fatto o comunque sugli elementi indicati dalla contrattazione collettiva; **la sua erogazione integrale presuppone un'attività continuativa in un anno civile che va dal 1° gennaio al 31 dicembre presso lo stesso datore di lavoro ed è generalmente corrisposta in prossimità delle festività natalizie, solitamente tra il 15 dicembre e la vigilia di Natale.**

Il calcolo è differenziato e corrisponde:

- per i lavoratori mensilizzati a una retribuzione fissa mensile globale di fatto
- per i lavoratori ad ore per gli altri a un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile contrattualmente previsto,
- con riproporzionamento per i lavoratori part-time sulla base all'orario di lavoro svolto,

tenendo in considerazione le assenze che non ne permettono la maturazione o ne fanno ricadere l'onere in capo all'Inps nella misura dell'80 per cento.

Tra le assenze che ne decurtano l'importo si collocano i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per intervento di periodi di cassa integrazione e conseguente trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps.

L'integrazione salariale, come indicato all'articolo 3 del Dlgs n. 148/2015, è pari all'80% della retribuzione globale (lordo di stipendio più ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima, più eventuali retribuzioni fisse e continuative) che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore zero ed il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Il risultato ottenuto deve però essere comparato con i massimali dei trattamenti di integrazione salariale che ogni anno vengono rivalutati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. L'integrazione salariale va inoltre ridotta di una percentuale pari all'aliquota contributiva a carico dell'apprendista (5,84%).

I valori in vigore per il 2020 sono stati diffusi dall'Inps con la circolare 20/2020:

- per stipendi lordi sino a euro 2.159,48 il massimale lordo è pari a euro 998,18, cui corrisponde un netto di euro 939,89 (al netto del 5,84%);
- per stipendi lordi che superano euro 2.159,48 il massimale lordo è pari a euro 1.199,72, cui corrisponde un netto di euro 1.129,66 (al netto del 5,84%).

In pratica, se l'80% della retribuzione globale supera il tetto massimo di integrazione, è quest'ultimo importo che deve essere corrisposto per ogni ora di intervento di Cig/Fis/Cigd, non rimanendo alcun margine per l'integrazione salariale relativa alle mensilità o premi aggiuntivi

In conclusione si potranno verificare due situazioni differenti:

→ *Sospensione a zero ore*: i ratei maturano a carico dell'Inps (se l'ammontare dell'integrazione salariale è inferiore al massimale del trattamento di integrazione salariale, il rateo matura a carico dell'Inps fino al raggiungimento del massimale).

→ *Riduzione dell'orario di lavoro*: i ratei maturano a carico azienda per le ore lavorate nel mese.

Per ogni necessario approfondimento, rimandiamo alla nostra consueta circolare annuale [18/2020] pubblicata nell'apposita sezione, arricchita dai risvolti che la cassa integrazione esplica su tale mensilità aggiuntiva.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

AGGIORNAMENTO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETI RISTORI: COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA

INTRODUZIONE

C'è tempo **fino al 15 gennaio 2021**, per inviare le domande di accesso ai **contributi a fondo perduto** previsti dai decreti **“Ristori” e “Ristori bis”** per i contribuenti che **non avevano presentato** l'istanza di accesso al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”.

Per chi aveva già presentato l'istanza per il contributo a fondo perduto previsto all'articolo 25 del decreto-legge n. 34/2020 (il “Rilancio”) tra il 15 giugno e il 13 agosto (o fino al 24 agosto per gli eredi che proseguono l'attività di contribuente deceduto) e ottenuto il pagamento, e in possesso dei nuovi requisiti, l'accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica da parte dell'Agenzia.

I contributi a fondo perduto del decreto Ristori funzionano, infatti su un doppio binario:

- ◆ chi aveva già chiesto i finanziamenti del decreto Rilancio non deve rifare domanda;
- ◆ chi non li ha chiesti o non era tra i possibili beneficiari, dovrà presentare istanza.

Vediamo i requisiti necessari per usufruirne, il calcolo del contributo spettante e tutti i passi da compiere per la presentazione dell'istanza.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **A chi** spetta il contributo a **fondo perduto del Decreto Ristori**?
2. **A chi** spetta il contributo a **fondo perduto del Decreto Ristori bis** previsto per le regioni Rosse?
3. **Come** viene calcolato l'**ammontare** del contributo previsto dai **nuovi decreti Ristori**?
4. **Come** fare per **presentare domanda** del nuovo contributo e quali sono i **termini** di invio?
5. **Quali** sono i **dati da indicare** nella domanda?

D.1. A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO RISTORI?

R.2. Il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del decreto Ristori è concesso a favore dei **titolari di partita Iva** che svolgono **attività prevalente** con riferimento ai codici Ateco elencati **nell'Allegato 1 del decreto "Ristori"** e **nell'Allegato 1 del decreto "Ristori quater"**.

Ricordiamo che l'articolo 1 del **Decreto Ristori**, D.l. 137 del 28.10.2020, ha previsto il riconoscimento di un **contributo a fondo** perduto a favore dei soggetti titolari di **partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020** che svolgono **attività prevalente** nell'ambito dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 (**su tutto il territorio nazionale**) e in vigore dal 26 ottobre 2020 (chiusura, riduzione dell'orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività su tutto il territorio nazionale).

Il contributo si rivolge ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda.

In particolare, i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti **requisiti**:

- ◆ **partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020**, e non cessata alla data di emissione del mandato di pagamento automatico o di presentazione dell'istanza,
- ◆ svolgere **attività prevalente** nei settori economici individuati nella **tabella contenuta nell'Allegato 1 al decreto Ristori** (così come modificato dal decreto Ristori bis) alla data del 25 ottobre 2020

È necessario che sia presente **almeno uno tra i seguenti requisiti**:

- ◆ ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,
- ◆ oppure apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (in questo caso il requisito del calo del fatturato non è richiesto).



Il nuovo contributo **non prevede il tetto massimo di ricavi o compensi dell'anno 2019 di 5.000.000 di euro**, stabilito in precedenza per il contributo del decreto Rilancio. Pertanto, potranno farne richiesta anche i soggetti con ricavi o compensi dell'anno 2019 superiori a 5.000.000 di euro.

Vediamo nel dettaglio i **codici ATECO** delle attività che possono beneficiare del contributo.

ALLEGATO 1 decreto "Ristori"**Codici Ateco - aggiornati con le aggiunte introdotte dal Decreto Ristori bis (in grassetto)**

Codic e ATECO	Descrizione	%
493210	Trasporto con taxi	100
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200
522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100
551000	Alberghi*	150
552010	Villaggi turistici	150
552020	Ostelli della gioventù	150
552030	Rifugi di montagna	150
552040	Colonie marine e montane	150
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
561011	Ristorazione con somministrazione	200
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200
561030	Gelaterie e pasticcerie*	150
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti*	150
561042	Ristorazione ambulante	200
561050	Ristorazione su treni e navi	200
562100	Catering per eventi, banqueting	200
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina*	150
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200
591400	Attività di proiezione cinematografica	200
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200

799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200
855209	Altra formazione culturale	200
900101	Attività nel campo della recitazione	200
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	200
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200	Attività di club sportivi	200
931300	Gestione di palestre	200
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
931999	Altre attività sportive nca	200
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400
932930	Sale giochi e biliardi	200
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200
960420	Stabilimenti termali	200
960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200
493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100
503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100
619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50
742011	Attività di fotoreporter	100
742019	Altre attività di riprese fotografiche	100

855100	Corsi sportivi e ricreativi	200
855201	Corsi di danza	100
920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100
960110	Attività delle lavanderie industriali	100
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100
522130	Gestione di stazioni per autobus	100
931992	Attività delle guide alpine	200
743000	Traduzione e interpretariato	100
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50
910100	Attività di biblioteche ed archivi	200
910200	Attività di musei	200
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100

*Viene inoltre previsto che, per gli operatori con attività prevalente esercitata con i codici Ateco:

- ◆ 561030 – gelaterie e pasticcerie
- ◆ 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
- ◆ 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina
- ◆ 551000 – alberghi

aventi domicilio o sede operativa nelle regioni “**Arancioni**” e “**Rosse**”, è prevista una **maggiorazione del 50%** rispetto alla quota indicata nella Tabella sopra evidenziata (allegato 1 del decreto “Ristori”).

Il **Decreto Ristori-quater** ha previsto all'allegato 1 **un'ulteriore tabella di codici Ateco** per i quali è possibile beneficiare del contributo, ammettendo tra i **beneficiari del contributo a fondo perduto**, di cui all'articolo 1 del Decreto ristori D.L. n. 137/2020, i **seguenti codici Ateco**:

[ALLEGATO 1 decreto “Ristori quater”](#)

Codice Ateco	Descrizione	%
46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna,	100%

	vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	
46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46 12 01	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46 14 03	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
46 15 01	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
46 15 03	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
46 15 05	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
46 15 06	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46 15 07	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46 16 01	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Per gli operatori qui sopra elencati la misura del contributo è fissata nel 100 per cento.

**CONTRIBUTO FONDO
PERDUTO
DECRETO RISTORI
SOGGETTI BENEFICIARI**

Titolari di partita Iva che svolgono **attività prevalente** con riferimento ai codici Ateco elencati [nell'ALLEGATO 1 del decreto "Ristori"](#) e [nell'ALLEGATO 1 del decreto "Ristori quater"](#)



Il **codice attività prevalente** è quello dichiarato ai sensi dell'art. 35 del Dpr n. 633/1972, ovvero quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita Iva con il modello AA7/AA9 presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.

D.2. A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO RISTORI BIS PREVISTO PER LE REGIONI ROSSE?

R.2. Il contributo previsto dall'art. 2 del **Decreto Ristori-Bis** è destinato ai titolari di partita Iva che svolgono **attività prevalente** nelle **regioni "Rosse"** e con riferimento ai **codici Ateco elencati nell'allegato 2** del **decreto "Ristori bis"**. In sintesi, si tratta degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

In particolare, i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti **requisiti**:

- ◆ **partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020**, e non cessata alla data di emissione del mandato di pagamento automatico o di presentazione dell'istanza,
- ◆ svolgere attività **prevalente** nei settori economici individuati nella tabella contenuta **nell'Allegato 2** al decreto Ristori bis **alla data del 25 ottobre 2020**,
- ◆ avere il **domicilio fiscale o la sede operativa** nella quale viene svolta l'attività prevalente situata **nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette regioni "Rosse")**, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

È necessario che sia presente **almeno uno tra i seguenti requisiti**:

- ◆ ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,
- ◆ oppure apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (in questo caso il requisito del calo del fatturato non è richiesto).



Anche per questo, non è previsto il **teito massimo di ricavi o compensi dell'anno 2019 di 5.000.000 di euro**, stabilito in precedenza per il contributo del decreto Rilancio.

ALLEGATO 2 del decreto "Ristori bis" – Codici Ateco

Alla tabella iniziale, il decreto "Ristori ter" ha aggiunto un ulteriore codice Ateco (477210 – commercio al dettaglio di calzature e accessori).

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%

47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori (introdotto dal Decreto Ristori Ter)	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%

47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%




D.3. COME VIENE CALCOLATO L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAI NUOVI DECRETI RISTORI?

R.3. L'ammontare del contributo viene determinato secondo quanto disposto dal decreto Rilancio moltiplicato per la percentuale riportata a fianco di ogni codice Ateco delle rispettive tabelle di riferimento (allegato 1 decreto "Ristori", allegato 1 decreto "Ristori quater", allegato 2 decreto "Ristori bis").

Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto "Rilancio" e che non vi abbiano rinunciato, riceveranno il ristoro mediante **accredito automatico** direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, senza necessità di effettuare altra domanda.

Per questi soggetti il contributo sarà **pari a** quanto già ricevuto per effetto del Decreto Rilancio²⁰ moltiplicato per un coefficiente settoriale, **pari al 100, 150, 200 e 400%**, **differenziati in base al codice Ateco di riferimento** secondo quanto disposto nelle tabelle sopra riportate.



L'importo del contributo **non può essere superiore a euro 150.000,00**. Per gli operatori

²⁰ il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 moltiplicato per una determinata percentuale:

- ◆ 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- ◆ 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- ◆ 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro.

del codice ATECO 55, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva

Esempio

Poniamo il caso di un bar con codice ATECO 563000

Ricavi/corrispettivi 2019 350.000€

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019 30.000€

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020 7.000€ (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)

Differenza di fatturato (30.000 – 7.000) = 23.000 €

Contributo decreto Rilancio (23.000 x 20%) = 4.600 €

Contributo decreto Ristori (4.600 x 150%) = 6.900 €



Il nuovo contributo **non sarà erogato** ai soggetti che hanno **cessato l'attività** alla data di predisposizione del mandato di pagamento automatico.

Per verificare le informazioni sul mandato di pagamento automatico effettuato dall'Agenzia, i soggetti interessati possono accedere al link **"Consultazione esito"**, presente nella sezione dedicata ai contributi a fondo perduto all'interno del portale **"Fatture e Corrispettivi"**.

Per coloro che invece non hanno potuto presentare l'istanza entro il 13 agosto e non hanno, quindi, già usufruito del contributo previsto dal Decreto Rilancio, la quota di contributo spettante viene determinata in due fasi.

Innanzitutto, viene stabilita sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo e in particolare **applicando una percentuale alla differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2019**, pari al:

20%	soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta
15%	soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta
10%	soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro

Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un **importo minimo di 1.000,00 euro per le persone fisiche** e di **2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Successivamente, l'importo così ottenuto dovrà essere moltiplicato per la percentuale

corrispondente al singolo codice Ateco indicati nelle rispettive Tabelle precedenti (allegato 1 decreto "Ristori", allegato 1 decreto "Ristori quater", allegato 2 decreto "Ristori bis").



Con il decreto ristoro è stato **eliminato il limite di 5 milioni di euro** previsto per il contributo a fondo perduto disciplinato dall'art.25 del decreto rilancio.

Esempio

Poniamo il caso di una discoteca con codice ATECO 932910

Ricavi/corrispettivi 2019 5.750.000€

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019 250.000€

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020 0€ (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)

Differenza di fatturato 250.000 €

Contributo decreto Ristori (250.000 x 10% x 400%) = 100.000 €

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e fino al 24 ottobre 2020, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.

Per tali soggetti l'ammontare del contributo è determinato **applicando i coefficienti settoriali** riportati precedentemente (100%, 150%, 200% e 400%) agli importi minimi previsti e pari a:

- ◆ 1.000 euro per le persone fisiche
- ◆ 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Segnaliamo infine, che Il decreto ristori bis prevede anche il riconoscimento di un contributo per:

- ◆ gli **operatori la cui sede operativa sia all'interno dei centri commerciali**
- ◆ gli **operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande,**

interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020. Tale contributo verrà riconosciuto **nell'anno 2021** nel limite di spesa di 280 milioni di euro e verrà erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di un'apposita istanza le cui modalità saranno successivamente disciplinate con un apposito provvedimento. Per tali soggetti l'entità dell'indennizzo è pari:

- ◆ **al 30%** del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori se l'**attività prevalente rientra nell'allegato 1;**
- ◆ **al 30%** del valore calcolato sulla base dei dati della domanda che verrà trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25 del decreto Rilancio²¹ se l'**attività prevalente non rientra** nella Tabella sopra riportata.

²¹ DL n. 34/2020

D.4. COME FARE PER PRESENTARE DOMANDA DEL NUOVO CONTRIBUTO E QUALI SONO I TERMINI DI INVIO?

R.4. I soggetti che **non avevano presentato** l'istanza di accesso al precedente contributo previsto dal decreto "Rilancio", possono richiedere il contributo a fondo perduto presentando apposita domanda **dal 20 novembre 2020 e non oltre il 15 gennaio 2021**.

L'istanza, sulla base del [modello approvato con relative istruzioni](#), dovrà essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente **in via telematica** mediante:

- ◆ l'utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all'interno del portale "**Fatture e Corrispettivi**", direttamente, da parte dei **sogetti richiedenti** abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un **intermediario** delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".
- ◆ software di compilazione e successivo invio attraverso il **Desktop telematico**.

Per utilizzare la procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "[Fatture Corrispettivi](#)") devono **seguire i seguenti passi**:

- ◆ se è il contribuente stesse a trasmettere l'istanza, deve accedere al portale "**Fatture e Corrispettivi**" dal sito dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale **SPID** ovvero le **credenziali Entratel/Fisconline** o mediante la **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**

Una volta entrato nell'area **Fatture e Corrispettivi**, dovrà accedere a "**Contributo a fondo perduto**" deve cliccare sul link "**Servizi per compilare e trasmettere l'istanza**" della sezione **Contributo a Fondo Perduto** presente nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi" (come immagine seguente).

Servizi disponibili

📄 [Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati](#)

📄 E' disponibile, nell'area "Servizi per compilare e trasmettere l'istanza - Contributo a fondo perduto" la funzionalità di consultazione degli esiti relativi ai contributi richiesti o ricevuti tramite accredito diretto.

Contributo a fondo perduto

[➔ Servizi per compilare e trasmettere l'istanza](#)

Fatturazione elettronica e Conservazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1

[➔ Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

[➔ Fatturazione elettronica e Conservazione](#)

successivamente selezionare **"Compila e invia l'istanza per il contributo"** nella sezione **Contributo Decreto Ristori e Decreto Ristori bis**

Predisponi e invia Istanze



Contributo Decreto Ristori e Decreto Ristori bis
(Art.1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e Art.2 del decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149)

Predisponi e invia l'Istanza (o la Rinuncia)

In questa sezione puoi compilare e inviare l'istanza per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto ex art.1 decreto Ristori, ex art.2 decreto Ristori bis se non ne hai già inviata una per il contributo a fondo perduto ex art. 25 decreto Rilancio oppure la rinuncia di una istanza trasmessa.

[➔ Compila e invia l'istanza per il contributo](#)
[➔ Compila e invia la rinuncia dell'istanza trasmessa](#)



Contributo Centri Storici
(Art.59 del decreto-legge 14 agosto 2020)

Predisponi e invia l'Istanza (o la Rinuncia)

In questa sezione puoi compilare e inviare l'istanza per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici oppure la rinuncia di una istanza trasmessa.

[➔ Compila e invia l'istanza per il contributo](#)
[➔ Compila e invia la rinuncia dell'istanza trasmessa](#)



Contributo Decreto Rilancio
(Art.25 del decreto-legge 19 maggio 2020)

Predisponi e invia la Rinuncia

In questa sezione puoi compilare e inviare la rinuncia di una istanza trasmessa.

[➔ Compila e invia la rinuncia dell'istanza trasmessa](#)

In questa sezione è possibile compilare e inviare l'istanza per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto ex art.1 decreto Ristori, ex art.2 decreto Ristori bis se non è già stata inviata precedentemente per il contributo a fondo perduto ex art. 25 decreto Rilancio oppure la rinuncia di una istanza trasmessa.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico, a seguito di

controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria, è rilasciata **una seconda ricevuta** che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'istanza sia stata **accolta** (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata.

L'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata, viene inviata:

- ◆ **via PEC** al soggetto richiedente,
- ◆ e messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nella propria **area riservata** del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

D.5. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA?

R.5 Le informazioni da indicare al momento della compilazione dell'istanza sono suddivise tra **diversi riquadri** che compongono il modello.

"SOGGETTO RICHIEDENTE"

dove va indicato il **codice fiscale del soggetto richiedente** (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso il soggetto richiedente **sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius** (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale di quest'ultimo.

"RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA"

nel quale va indicato:

- ◆ il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il **valore 1** nella casella denominata "Codice carica", **se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica**,
- ◆ **se il richiedente è una persona fisica**, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il **valore 2** nella casella denominata "Codice carica".

"REQUISITI"

nel quale è necessario barrare la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l'ammontare

dei ricavi/compensi relativi al periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto rilancio che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;

Inoltre, bisogna riportare negli appositi **campi l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020** (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).

REQUISITI		
	Fino a euro 400.000	<input type="checkbox"/>
Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>
	Superiori a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>
Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019		<input type="text" value=""/> ,00
Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020		<input type="text" value=""/> ,00
Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018		<input type="checkbox"/>

Per evitare errori nella **determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019**, le istruzioni allegate al modello dell'Agenzia, riportano una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

Mod. REDDITI	Ricavi / compensi	Regime	Rigo di riferimento
Persone fisiche	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi / Compensi	Contribuenti forfetari	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi / Compensi	Contribuenti minimi	LM2
Società di persone	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
Società di capitali	Ricavi		RS107, col. 2
Enti non commerciali ed equiparati	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7

		Regime forfetario art. 145, TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo **non va compilato** e si intenderà che l'importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, **se l'attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019**.

L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di aprile.

“IBAN”

In questo riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, **intestato** (o cointestato) **al soggetto richiedente**.

“RINUNCIA AL CONTRIBUTO”

Da compilare qualora il richiedente, per qualsiasi motivo, voglia rinunciare al contributo richiesto con l'istanza.

RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN")	
-------------------------------	---	--

In questo caso può presentare **una rinuncia** utilizzando questo stesso modello nel quale dovrà compilare solo:

- ◆ la casella relativa alla rinuncia,
- ◆ i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo e può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza, comportando la restituzione del contributo (se erogato).

Se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

“SOTTOSCRIZIONE”

nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

“IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”

da compilare solo nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 370825 del 3 dicembre 2020	Definizione della percentuale del credito d'imposta spettante per l'anno 2020 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
--	---

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

Risposta istanza 14 del 10 dicembre 2020	Consulenza giuridica - quesiti - articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58
--	--

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 566 del 4 dicembre 2020	Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. Rottamazione - ter) - natura giuridica delle somme versate in sede di definizione agevolata- rapporto tra sostituto d'imposta e sostituito.
Risposta interpello 567 del 4 dicembre 2020	Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - rivalutazione di una partecipazione ceduta nel "periodo di sospensione" - modalità di utilizzo del credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva versata ex articolo 1, commi dal 940 al 950, della legge n. 145 del 2018.
Risposta interpello 568 del 9 dicembre 2020	Applicazione del regime a 'realizzo controllato' - Articolo 177 comma 2del TUIR.
Risposta interpello 569 del 9 dicembre 2020	Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di registro - Proroga concessioni demaniali marittime - Articolo 199, comma 3 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

Risposta interpello 570 del 9 dicembre 2020	Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica realizzati su un immobile residenziale ad uso "promiscuo" - Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Risposta interpello 571 del 9 dicembre 2020	Superbonus - Accesso al regime previsto dall'articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) - Modalità di presentazione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) - DM 6 agosto 2020
Risposta interpello 572 del 9 dicembre 2020	Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio residenziale e commerciale. Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta interpello 573 del 10 dicembre 2020	Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Operazioni relative alla installazione di "camere bianche" (clean rooms) - Trattamento ai fini IVA.
Risposta interpello 574 del 10 dicembre 2020	Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - cessione ramo d'azienda
Risposta interpello 575 del 10 dicembre 2020	Interpello ordinario: qualificazione di somme ai fini Iva come corrispettivi di prestazioni di servizi
Risposta interpello 576 del 10 dicembre 2020	articolo 7, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e applicazione IVA agevolata ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. articolo 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR, cessione del credito per interventi di manutenzione energetica
Risposta interpello 577 del 10 dicembre 2020	Ambito applicativo Split Payment ex art. 17-ter del d.P.R n. 633 del 1972
Risposta interpello 578 del 10 dicembre 2020	Emolumenti erogati a favore di persona fisica non residente a seguito di verbale di conciliazione in sede sindacale Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
Risposta interpello 579 del 10 dicembre 2020	Tabella, A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicazione aliquota ridotta.

[Risposta interpello 580 del 10 dicembre 2020](#)

Istanza di interpello riguardante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972

Il Giudice ha sentenziato



Deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori

C.T.R. DEL
PIEMONTE
SENTENZA
N. 618/2020

La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha affermato che non vi è alcuna norma del Tuir che consenta l'assimilazione del Tfm al Tfr quindi non possono essere applicati limiti di deducibilità al trattamento di fine mandato degli amministratori il cui importo deriva dall'incontro tra la volontà assembleare e l'accettazione da parte dell'amministratore.

Bancarotta documentale

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 33820/2020
DEL 30.11.2020

La Cassazione ha precisato che qualora nel corso del giudizio sia prodotta una sentenza passata in giudicato che accerta fatti che si assumono essere inconciliabili con quelli in contestazione il giudice è tenuto onde evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile e degli elementi di fatto da essa risultanti sulla posizione dell'imputato. Quindi per chi è assolto con formula piena dalle accuse di bancarotta documentale non può essere condannato per distruzione e occultamento della contabilità.

Reato di distruzione o occultamento scritture contabili

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 30934/2020

La Cassazione ha affermato la possibilità nel momento in cui l'importo dell'evasione sia stato in altro modo determinato rispetto alle scritture contabili, di configurarlo come profitto

anche del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui al D.Lgs. 74/2000 trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta e di sottoporlo a confisca anche per equivalente.

Niente deroghe al plafond Iva

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 27389

La Corte di Cassazione ha affermato che è da rigettare la tesi secondo cui l'effettuazione di cessioni all'esportazione, assimilate ai sensi dell'art. 8-bis D.P.R. 633/72 deroghi alle regole generali previste in materia di plafond degli esportatori abituali per l'effettuazione di acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta.

Segreto professionale e ispezione fiscale

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 34020/2020

La Corte di Cassazione ha affermato che è sufficiente l'opposizione del professionista mediante il segreto professionale per interrompere l'ispezione fiscale sempre che non si tratti di documenti contabili pubblici. In questo caso per continuare il controllo nei locali del professionista è necessario l'intervento del magistrato.

Responsabilità penale per evasione Iva

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 34475/2020

La Cassazione penale ha ritenuto legittima la condanna penale per evasione Iva commessa dal presidente del consiglio di amministrazione anche per il vicepresidente e l'amministratore delegato così come per tutti i manager con ampi poteri di gestione avendo tutti la possibilità e le deleghe per eseguire pagamenti di qualunque specie.

Tassazione delle plusvalenze da terreni e immobili

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 21115/2020

La Corte di Cassazione ha stabilito che se la vendita di terreni edificabili comporta plusvalenze patrimoniali e non ricorrono le finalità speculative tali redditi devono essere dichiarati secondo il principio di cassa e quindi solo quando

sarà percepito il corrispettivo.

Compenso avvocato

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 27305/2020

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il compenso dell'avvocato deve essere calcolato sulla base dell'effettivo valore della controversia anche quando le parti sono giunte a una transazione di importo inferiore.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 11.12.2020 AL 25.12.2020

Martedì 15 Dicembre 2020	Prorogato al 15.12.2020 il termine per accedere al " contributo ristorazione ", lo ha reso noto il MIPAAF con un comunicato del 26.11.2020.
Martedì 15 Dicembre 2020	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (novembre).
Martedì 15 Dicembre 2020	Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione , anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente (novembre) ,
Mercoledì 16 Dicembre 2020	PROROGA AL 16.03.2021: Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre , stabilita dal Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157). È prevista la sospensione dei contributi previdenziali , dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre solo: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre

	<p>2020 rispetto allo stesso mese del 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019. ◆ per le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre in tutto il territorio nazionale (discoteche, palestre ecc), ◆ per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, ◆ per i ristoranti in zone arancioni e rosse, ◆ per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	Versamento dell' imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente .
Mercoledì 16 Dicembre 2020	Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente
	I sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di novembre .
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (novembre 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di novembre relativi a contratti di locazione breve

Mercoledì 16 Dicembre 2020	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento, a titolo di acconto, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2019.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 devono versare a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2019, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 novembre 2020 , con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I soggetti che non hanno i requisiti per rientrare nella proroga dei versamenti al 16.03.2021 così come stabilito dal prevista dal Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157), devono provvedere alla liquidazione e al versamento dell'IVA dovuta per il mese di novembre, per i contribuenti mensili e per i soggetti che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.
Lunedì 21 Dicembre 2020	Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori

	incassati nel mese di novembre, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise
Lunedì 21 Dicembre 2020	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Lunedì 21 Dicembre 2020	Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2020 - novembre 2020 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 30 novembre 2020 , devono versare le ritenute operate.
Lunedì 21 Dicembre 2020	Le società di gestione accentrata (articolo 80 del Tuf), alle quali sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie riguardante i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti devono versare la "Tobin Tax" per le operazioni effettuate fino al 30 novembre dai soggetti deleganti.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.